

SENTENZA LAVORO N. /



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **8625/2016** R.G., avente ad oggetto: trasferimento di ramo di azienda;

TRA

, con l'Avv.to SOZZI GIOVANNI e con l'Avv.to FRANCIOSO COSIMO (FRNCSM52D28F152E) corso Italia, 8 20122 MILANO; con l'Avv.to BELLINI ALESSIA (BLLLSS76C69E897E) corso Italia, 8 20122 MILANO, elettivamente domiciliati in Corso Italia 8 MILANO;





RICORRENTI

e

**IBM ITALIA S.P.A.** 01442240030, con l'Avv.to STANCHI ROMOLO e con l'Avv.to STANCHI ANDREA (STNNRN65A03I449Z) Via Podgora, 1 20122 MILANO; PEDRONI FRANCESCO (PDRFNC76T14F205H) VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 MILANO; SPOLIDORO MARCO SAVERIO (SPLMCS57L04F205S) VIA DAVERIO 6 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 1 20100 MILANO;

**nonchè**

**MODIS ITALIA S.R.L.** 09299460965, con l'Avv.to FAILLA LUCA MASSIMO, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 22 20122 MILANO;

RESISTENTI

**CONCLUSIONI**

Come da udienza di discussione del 15/12/2017.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/07/2016, i ricorrenti premettevano di essere stati tutti dipendenti della IBM Italia s.p.a. nel settore aziendale GTS, che nel marzo del 2015 IBM aveva posto in essere una riorganizzazione di tale settore, disponendo l'accorpamento delle maggiori sottostrutture, ITS e SO, con creazione di una nuova struttura, denominata ISD e di un nuovo gruppo, denominato SDC, che all'interno del settore GTS vi era anche una struttura denominata TSS. Deduceva che con comunicazione del dicembre 2015 la società aveva reso nota l'intenzione di provvedere al trasferimento dei rami aziendali TSS e SDC con decorrenza gennaio 2016 alla società Modis Italia s.r.l. e che, conseguentemente, la posizione lavorativa dei ricorrenti sarebbe transitata, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo alla cessionaria, come effettivamente avvenuto. Deducevano l'insussistenza dei requisiti necessari all'individuazione di un genuino ramo





di azienda e, conseguentemente, di una valida cessione, essendo l'entità ceduta totalmente priva di autonomia funzionale, trattandosi di mera cessione di contratti di lavoro, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1406 c.c e del divieto di intermediazione di manodopera ai sensi dell'art. 27 comma 1 d.lgs. 276/2003.

Concludevano, alla luce delle deduzioni innanzi riassunte, chiedendo dichiararsi l'invalidità ed illegittimità della cessione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, ordinare alla IBM Italia s.r.l. la reintegrazione dei lavoratori nelle mansioni in mansioni conformi al loro inquadramento contrattuale ed alla pregressa professionalità, con diritto alle retribuzioni maturate per il periodo dalla estromissione sino alla reintegrazione, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e spese di lite.

\*\*\*

Giova, preliminarmente, tracciare le coordinate giuridiche della nozione di trasferimento di ramo aziendale, sulla base della normativa dettata *in subiecta materia*, e della diuturna applicazione giurisprudenziale, nazionale e comunitaria.

Ai sensi dell'art. 2112 1° comma c.c., in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Ai sensi del successivo comma 5° la nozione di trasferimento d'azienda è ampliata, sino a ricomprendere qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Il comma 6°, per altro verso, prevede l'applicazione della disposizione anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.





La norma di cui all'art. 2112 c.c. è stata oggetto di modifica ad opera dell'art. 32 d.lgs. 276/2003, finalizzata all'adeguamento della normativa interna alla direttiva europea 2001/23, con eliminazione del riferimento testuale al requisito della preesistenza dell'entità funzionalmente autonoma dell'attività economica organizzata nella definizione degli elementi del trasferimento. L'interpretazione della norma interna non può, pertanto, prescindere dei principi ermeneutici enucleati nell'applicazione della normativa europea, di cui la norma interna costituisce attuazione.

I requisiti di identificazione di un ramo aziendale possono sintetizzarsi nell'esistenza di una entità economica stabilmente organizzata connotata da autonomia funzionale. Controversa appare, in ragione della modifica dell'art. 2112 c.c., la necessità che il ramo aziendale, oggetto di cessione, risulti caratterizzato dall'ulteriore requisito della preesistenza, nell'accezione di ricorrenza dell'autonomia funzionale per un margine apprezzabile di tempo anteriormente al negozio o alla fattispecie di cessione.

L'entità fa riferimento ad un complesso di persone ed elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo produttivo (CGUE Temco, punto 23) che, successivamente al trasferimento, conservi la propria identità (CGUE Ferreira da Silva, punto 25, Amatori, punto 34).

Compatibile con la disposizione appare la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare *know how*, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2013, n. 21917). È, dunque, configurabile il trasferimento di un ramo d'azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze, che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2016, n. 7121).





In questi casi, come nella cessione di segmenti aziendali cd “*labour intensive*”, l’autonomia funzionale deve essere valutata con speciale riferimento al parametro organizzativo, alla stregua di esistenza di un nucleo essenziale di professionalità idonee a provvedere all’organizzazione del gruppo di lavoratori in modo libero ed indipendente, impartendo istruzioni e distribuendo compiti, senza intervento diretto di altre strutture organizzative facenti capo al datore di lavoro cedente (CGUE Amatori, punto 32, Scattolon, punto 51).

Il requisito dell’autonomia funzionale va, dunque, inteso nel senso della capacità del ramo aziendale oggetto di cessione, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1316).

Del tutto estranee alla fattispecie astratta sono stari ritenuti elementi quali la necessità che il ramo d’azienda produca utili e non sia in perdita, la durata dell’impresa cessionaria che resti sul mercato per un certo tempo senza fallire, la capacità economica ed imprenditoriale, e quindi i mezzi ed i capitali dell’impresa stessa (Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 25382).

Quanto al controverso requisito della preesistenza, nella sentenza Amatori (CGUE, 6 marzo 2014) la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 2112 c.c. con la normativa della UE, ha precisato che l’art. 1 par. 1, lett. a) e b) della direttiva 2001/23 non osta a che una normativa nazionale consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nei casi in cui la parte di impresa ceduta non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.

La successiva giurisprudenza della Cassazione ha, tuttavia, delimitato l’ambito applicativo della norma di cui all’art. 2112 c.c., precisando che “il requisito della preesistenza del ramo e





dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano (...) reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione” (Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2016, n. 9682). Secondo la Cassazione, una diversa interpretazione dell’art. 2112 c.c., che non contempli lo scrutinio giudiziale sul requisito della preesistenza, contrasterebbe con la disciplina UE (Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2015, n. 22935).

Lo scrutinio giudiziale non potrà, dunque, che avere ad oggetto ambedue i requisiti della preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo aziendale.

Sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio, “l’onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cod. civ., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto” (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2015, n. 4601).

\*\*\*

Ciò premesso, occorre procedere alla verifica, attraverso il procedimento dell’inferenza logica, se nel caso di specie, ricorrano gli elementi tipici della cessione di ramo di azienda dovendosi concludere, in caso contrario, per l’illegittimità del trasferimento dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti posto che, ritenendo inoperante il passaggio automatico di cui all’art. 2112 c.c., si riespande il principio generale di cui all’art. 1406 c.c., che richiede, ai fini della cessione di un contratto, il consenso del contraente ceduto.

Ebbene, alla luce delle risultanze della documentazione versata in atti e dell’istruttoria esperita in corso di causa, nonché delle risultanze testimoniali acquisite da altri procedimenti aventi oggetto analogo, valorizzabili quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116 2° co. c.p.c., tenuto conto dell’enunciata ripartizione dell’onere probatorio, non può dirsi che le due entità oggetto di





cessione, segnatamente i reparti SDC (Shared Delivery Center) e TSS Support Services costituiscano genuini ed autentici rami aziendali, connotati da preesistenza ed autonomia funzionale, con ogni conseguenza in ordine alla automatica trasferibilità dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti.

\*\*\*

L'operazione oggetto di censura nella presente sede, per la parte relativa al trasferimento *ope legis* dei rapporti di lavoro, va inquadrata nell'ambito del cd *outsourcing* di infrastruttura informatica, preceduta da una fase di progressiva riorganizzazione per fasi delle divisioni aziendali preposte ai servizi tecnologici. A seguito di una prima fase di riorganizzazione, conclusasi nel marzo 2015, esitata con la creazione di due macro aree di attività di impresa (TSS e IS, quest'ultima creata dall'accorpamento di ITS e SO), si provvedeva alla creazione del ramo TSS Support Services, successivamente oggetto della cessione a Modis Italia, preposto allo svolgimento delle attività di gestione intermedia dei servizi ausiliari alle attività di manutenzione delle apparecchiature IT, occupandosi della presa in carico delle richieste dei clienti, della attivazione dei tecnici, del reperimento ed indirizzamento delle parti da sostituire al luogo dell'intervento, della richiesta ai gestori di magazzino e logistica dei pezzi necessari e, in generale, di tutte le attività preparatorie dell'intervento del tecnico IBM addetto alla manutenzione, nei tempi contrattualmente previsti (SLA).

Il servizio, prima realizzato in seno ad IBM e, successivamente alla traslazione del ramo, offerto alla stessa per effetto di un contratto di appalto di servizi, si articola nelle attività di gestione delle chiamate (Call Management), delle parti di ricambio (Parts Management), di verifica contrattuale e disbrigo di attività amministrative (Account Technical Representative), svolta attraverso un consistente numero di risorse, funzionalmente organizzate per linee.

Il ramo SDC risulta, viceversa, composto dal complesso di risorse organizzate in funzione dell'erogazione delle attività ausiliarie di gestione dei progetti relativi ai servizi tecnici IT resi sulle





infrastruttura informatiche dei clienti finali, sia in termini di erogazione di servizi tecnici ausiliari, sia di interventi da remoto di risoluzione di problematiche su sistemi operativi e infrastrutture di clienti, gestione e monitoraggio di progetti IT.

Anche tale servizio, articolato in attività sistemistiche e di progetto, vale a dire installazione, gestione, manutenzione, aggiornamento monitoraggio e risoluzione di problematiche di sistemi informativi, installati presso clienti o data center, di assegnazione delle richieste di servizio, di presidio dei *data center*, ossia gestione fisica dei *backup* e monitoraggio del livello di produzione, di *project management*, ovvero di supporto amministrativo e pianificazione delle operazioni di erogazione del servizio, organizzato su più livelli, viene reso in favore di IBM per effetto di un contratto di appalto di servizi, intervenuto tra la cedente e la cessionaria Modis Italia s.r.l., la cui rilevanza, ai fini della valutazione dell'estremo dell'autonomia funzionale non può disconoscersi.

\*\*\*

Ambedue i rami aziendali si caratterizzano, innanzitutto, per l'assoluta aspecificità ed eterogeneità dei profili professionali confluiti, per l'assenza di unicità della caratterizzazione professionale, avuto riguardo all'articolata organizzazione aziendale della cedente, nonché per l'assoluta oscurità dei criteri che hanno condotto alla selezione del personale fatto confluire in TSS-SS e SDC, successivamente passato alle dipendenze di Modis Italia. Inoltre, pur tenendo conto della corrente evoluzione del mercato dei servizi di tecnologia informatica, dell'operatività di imprese in *network* e del fenomeno di integrazione dei servizi, può concludersi, date le circostanze del caso concreto, che oggetto della cessione siano stati segmenti di attività aziendale strutturalmente inidonei ad un'autonoma operatività sul mercato delle attività di servizio per l'utenza finale (cd *End User Services*).

Il teste Brovelli dava conto del fatto che la funzione di supporto tecnico esisteva "da sempre" in azienda e che la divisione TSS-SS aveva assorbito il personale che si occupava di supporto tecnico, dando tuttavia atto della permanenza in IBM di personale svolgente analoghe







funzioni di supporto tecnico e dichiarandosi non in grado di indicare il criterio di selezione del personale confluito nella divisione TSS-SS. Il teste Di Stefano, rappresentando la confluenza nel ramo SDC di plurime professionalità, individuava, quale unici elementi di coagulo delle stesse l'ambito tipologico dell'attività, *id est* la prestazione di servizi ausiliari, e l'importanza non strategica delle funzioni (*non core business*). Lo stesso, richiesto di fornire indicazioni in ordine al criterio di selezione del personale fatto confluire nelle due divisioni, non forniva che elementi di carattere apparente e generico (*"è stata fatta una valutazione secondo cui chi è stato inserito nel gruppo aveva una connotazione sia pur di poco differente rispetto a chi non è stato inserito nel gruppo"*), evocando competenze ulteriori in capo al personale (*project management*, coordinamento di attività), svolgente medesime funzioni, rimasto in IBM, totalmente prive di riscontro (posto che, pacificamente, nel ramo SDC sono transitati, tra gli altri, *project managers* e personale preposto al coordinamento delle attività). Il teste Pinelli dichiarava di ignorare i criteri di selezione del personale confluiti nel reparto SDC affermando, tuttavia, che il gruppo era caratterizzato da una grande varietà di persone, attività e *skills*, non potendo escludere la permanenza in IBM di risorse con lo stesso tipo di competenze.

I due rami appaiono, inoltre, avere connotazioni monadiche, risultando del tutto prive di collegamento tra di loro. Né, del resto, possono individuarsi profili di autonomia finanziaria in senso stretto e proprio in capo a ciascuna di esse. Il teste Rossoni dichiarava che tra le due divisioni cedute non c'era alcuna forma di collaborazione, che le stesse erano due entità totalmente distinte tra di loro. Lo stesso dichiarava che ambedue le divisioni erano connotate, prima del passaggio, da autonomia finanziaria (in termini di centri di costo, cfr. teste Slamic nel procedimento Bontai et al.) ma non di bilancio, ricevendo egli, in qualità di responsabile della struttura IBM GTS – IS, periodici rapporti finanziari contenenti indicazione dei costi e dei ricavi della divisione funzionali al miglioramento dei cd *economics* delle componenti aziendali.





Del tutto secondaria e non dirimente ai fini della valutazione dell'estremo dell'autonomia funzionale ed avuto riguardo alla natura prevalentemente immateriale del servizio cui le divisioni sono preposte, appare la componente strumentale coesistente al ramo aziendale, composta prevalentemente da strumenti di natura informatica in dotazione del personale, transitati da IBM a Modis, con relativi applicativi ed utenze, oggetto di successiva variazione e migrazione.

Non ben definiti appaiono, in ragione della varietà di professionalità e competenze, della pleora di attività svolte ma dell'assenza di conclusione economica ed imprenditoriale delle stesse, i contorni dell'obiettivo economico che i due rami sono passibili di perseguire in autonomia. Il perdurante significativo inserimento nel ciclo produttivo della cedente, e l'imprescindibile integrazione delle attività, che esorbita i profili del contratto di appalto di servizi, concluso tra le parti successivamente all'operazione traslativa, depone nel senso dell'assenza di autosufficienza economica produttiva dei rami ceduti.

Il teste Brovelli dichiarava, rispetto alla divisione TSS-SS, che il personale transitato in Modis, per le questioni e problematiche che esulano la normale operatività, da sottoporre ad attenzione manageriale più alta, coinvolge i vertici IBM sollecitando un processo decisionale che si traduce in istruzioni fornite all'operativo Modis, preposto alla conclusione delle operazioni. Analoga profonda interazione, sotto il profilo tecnico ed operativo, veniva descritta dal teste Rossoni, con riferimento ad alcune informazioni sul contenuto del servizio, indispensabili all'efficace espletamento dello stesso, fornite al personale ceduto da IBM o da fornitori. Il teste Ravasi, riferendosi al ramo SDC, evidenziava la stretta integrazione nell'attività di *project management* tra IBM ed il ramo SDC ceduto a Modis, registrando, pur in assenza di guida diretta sul personale Modis impiegato in progetti di tipo infrastrutturale, lo sviluppo coordinato di progetti tra *project managers* delle due aziende e la responsabilità, in capo a *project managers* di IBM, del risultato dell'implementazione dei progetti sviluppati in Modis, con ciò evidenziando l'indispensabile completamento esterno del ciclo di fornitura di servizi, da parte del committente e,





sintomaticamente, l'assenza di autonomia funzionale in senso stretto e proprio in capo al ramo ceduto, divenuto appaltatore di servizi. Il teste Slamic (nel procedimento Bontai et al.), dichiarava che i tecnici di TSS-SS hanno una propria linea manageriale che non fa parte del ramo ceduto, ma fa capo ad IBM.

La particolare esiguità del margine di operatività dei rami anteriormente alla cessione lascia indurre che la riorganizzazione, con creazione delle divisioni SDC e TSS-SS, sia stata eseguita con la specifica finalità di cedere una nebulosa di contratti di lavoro di personale dalle competenze variegate, in luogo della cessione di segmenti aziendali connotati da significativa autonomia produttiva nel periodo anteriore, per un ragionevole ed apprezzabile lasso temporale. Non è, difatti, la (pacifica) esistenza delle funzioni in IBM nel periodo precedente alla creazione dei rami il parametro di valutazione dell'estremo della preesistenza, quanto l'autonoma operatività del ciclo economico produttivo del ramo, già al momento dello scorporo dello stesso.

La formazione delle due strutture risale, difatti, al primo trimestre del 2015, la cessione risulta deliberata ed attuata tra la fine del 2015 ed i primi mesi del 2016. Nel lasso di tempo intercorrente tra la creazione delle strutture e la loro cessione, ed anche in epoca successiva alla stessa, si registra il completamento dell'architettura delle stesse, con l'integrazione di funzioni essenziali. La circostanza appare compiutamente descritta dal teste Ghisoni, che evoca il completamento del ramo SDC successivamente alla creazione con la struttura Delivery, con un'unità di vendita di contratti diretti Modis, e con la funzione di *controller* con responsabilità dirigenziali. Il teste Slamic (nel procedimento Bontai et al.), dichiarava di aver ricoperto il ruolo di responsabile delle IT Outsourcing nella fase iniziale e, successivamente al passaggio in Modis, di aver ricoperto il ruolo di responsabile della Shared Delivery Service.

Da quanto sopra evidenziato consegue, conclusivamente, l'assenza della cessione di rami di azienda, "dematerializzati" o "leggeri", non costituendo i lavoratori ceduti un gruppo coeso per professionalità, legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico *know-how*, sì da essere





individuabili alla stregua di struttura unitaria funzionalmente idonea, in luogo di mera sommatoria di dipendenti. Sotto il profilo dell'autonomia operativa, appare evidente la mancanza di autonomia nella organizzazione del lavoro atteso che tutte le procedure operative necessitano di significativa integrazione da parte della cedente IBM.

Non può, pertanto, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c., non vertendosi in ipotesi di cessione di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento e, dunque, non solo teorica o potenziale, risultando ipotizzabile una mera esternalizzazione di semplici reparti o uffici creati *ad hoc* in occasione e, verosimilmente, in funzione del trasferimento, quali articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.

L'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c. determina, quindi, la reviviscenza dei principi generali in materia contrattuale ed, in particolare, del principio del necessario consenso del contraente ceduto nei fenomeni di cessione negoziale, di cui all'art. 1406 c.c.. Ne deriva, pertanto, l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da IBM Italia s.p.a. a Modis Italia s.r.l., la continuità giuridica dei rapporti di lavoro con IBM Italia s.p.a., a cui va ordinato l'immediato ed effettivo ripristino degli stessi, con mansioni corrispondenti ed adibizione alla medesima sede di lavoro.

Non può, tuttavia, accogliersi la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate in IBM Italia s.p.a. per il periodo dall'estromissione alla reintegrazione stante la conservazione del diritto alla percezione della retribuzione e versamento dei contributi previdenziali, in considerazione della ritenuta applicabilità del meccanismo prosecutorio di cui all'art. 2112 c.c. e l'assenza di allegazioni e prova in ordine a profili di pregiudizio, di natura economica o patrimoniale, eventualmente patiti nel periodo trascorso presso la concessionaria, in





ragione degli emolumenti conferiti loro da quest'ultima, in rapporto a quelli che sarebbero spettati ai medesimi da parte della cedente.

La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da

nei confronti di IBM

ITALIA S.P.A. e MODIS ITALIA S.R.L., ogni diversa domanda disattesa e respinta così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. alle posizioni dei singoli ricorrenti e l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro da IBM Italia s.p.a. a Modis Italia s.r.l., la continuità giuridica dei rapporti di lavoro con IBM Italia s.p.a., a cui ordina l'immediato ed effettivo ripristino degli stessi, con mansioni corrispondenti ed adibizione alla medesima sede di lavoro;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Condanna le resistenti, in solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 18.015,00, oltre accessori legge e contributo unificato se versato.





Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 15/12/2017

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi

